



## Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

### **“Monte Fasce Bike Group Genova”**

#### Art. 1 Costituzione

E' costituita sulla base dell'art. 18 della costituzione italiana e dal codice civile, con durata illimitata, una Associazione sportiva dilettantistica denominata Monte Fasce Bike Group Genova.

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà.

#### Art. 2 Scopi e finalità

L'associazione non ha alcun indirizzo politico o religioso e opera senza scopo di lucro.

Ai fini istituzionali dell'associazione scopi e finalità dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in particolare del ciclismo nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni;
- b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la

partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;

- d) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni funzionali al raggiungimento degli scopi e finalità dell'associazione, rivendere ai soli Soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei Soci.

L'attività dell'associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente statuto ed agli eventuali regolamenti che potranno essere emanati dagli enti di promozione sportiva di appartenenza e ove necessario riferendosi alle norme del codice civile.

#### Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Genova.

#### Art. 4 – Soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori
- b) Soci ordinari.
- c) Soci Sostenitori

Soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito a dotare l'associazione del patrimonio iniziale.

Soci ordinari sono coloro che riconoscendosi negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, richiedono l'adesione impegnandosi a rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie

Soci sostenitori sono coloro che non partecipano attivamente alle attività dell'associazione ma la sostengono anche con una minima quota annuale dando una positiva e propositiva immagine con la loro presenza.

L'età minima necessaria per l'ammissione a Socio è di anni 18.

Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

L'Ammissione a Socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e avviene a domanda controfirmata dall'interessato ed è decretata dal Consiglio Direttivo.

Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dovrà essere indicato da ciascun socio nel modulo di adesione. All'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti il funzionamento degli organi sociali. Fino a tanto che non intervenga diversa comunicazione, ai fini del corretto invio delle comunicazioni sociali rileva l'indirizzo di posta elettronica indicato dal socio.

Il Socio con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Socio si impegna a versare la quota sociale alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e a utilizzare le attrezzature e gli impianti di



proprietà dell'Associazione medesima.

La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni e per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 5 – Quote sociali

Ciascun Socio è tenuto a versare attualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria dall'Assemblea dei soci, nei termini ed entità da essa indicati.

I Soci che, a seguito di invito scritto, non provvederanno nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate, sono dichiarati dal Consiglio direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi comporterà l'esclusione del Socio inadempiente.

La quota sociale è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

#### Art. 6 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

Quote annuali dei Soci, Contributi dei Soci, Contributi di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità, Introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali, Introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate, Quote di iscrizione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

#### Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.



Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

#### Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso diretto inviato all'indirizzo di posta elettronica dei soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per deliberare:

- l'esame e l'approvazione del Rendiconto annuale, la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività sociale;
- eleggere, ogni due anni, con votazioni per schede segrete e separate, il Presidente, il Vice Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare i programmi dell'attività da svolgere, decidere sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre e su quelle proposte, scritte e motivate, proposte dai Soci.


La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è convocata, inoltre, con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare su:

- lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello statuto sociale;





Le decisioni di competenza dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, eccetto lo scioglimento per il quale è necessario il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  aventi diritto al voto, come dall'art. 21 del codice civile.

Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto a partecipare. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, o in mancanza di ambedue di Questi verrà nominato dai presenti secondo il quorum deliberativo dell'assemblea che si andrà a tenere (ordinaria/straordinaria). La stessa nomina il Segretario dell'Assemblea ed eventualmente gli scrutatori.

Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

#### Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Presidente, Vice Presidente, numero variabile di Consiglieri da un minimo di due a un massimo di otto componenti.

Il Consiglio elegge il Segretario dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i soci, ed in questo caso il Segretario non ha diritto al voto (?).

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno o ne facciano richiesta la terza parte




AL GARIBOLDI  
dei consiglieri nominati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto deciso in caso di parità. Il Presidente può accendere conti correnti bancari sui quali operare a propria firma e può delegare altri componenti del Consiglio direttivo ad operare sui conti correnti bancari dell'Associazione a firma singola o a firma congiunta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per più di tre mesi di questo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio è competente a stabilire la quota associativa annuale dovuta da ogni associato, redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei soci, predisporre la relazione tecnica e morale sull'attività svolta da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea, predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione della Assemblea, eseguire le delibere assunte dall'Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea, emana i regolamenti interni attuativi dello Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale, amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea, delibera sulla domanda di ammissione dei soci, adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si rendesse necessario, in particolare nel caso di inosservanza da parte di questi dello statuto, o di comportamenti



amoralì o contrari allo spirito di coesione tra i soci e di sviluppo dell'attività sportiva che l'associazione si propone. Il Consiglio direttivo nomina il Segretario dell'Associazione, che durerà in carica per la durata in carica del Consiglio direttivo.

Gli associati eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata se riconosciuta dal CONI o dal CIP, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

#### Art. 10 – Anno sociale ed economico

L'anno sociale ed economico finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di coloro che abbiano interesse.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestite nell'attività istituzionale dell'Associazione. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 11 – Scioglimento dell'Associazione





In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria procederà a destinare il patrimonio sociale ad altra Associazione non avente scopo di lucro e svolgente attività analoghe a quelle effettivamente svolte dalla Società.

In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto al alle federazioni sportive alle quali l'Associazione ha ritenuto di affiliarsi per il suo reimpiego nell'attività di promozione delle attività svolte.

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le norme del codice civile, le norme di legge previste in materia di Associazioni e Società sportive dilettantistiche e delle normative del C.O.N.I., della Federazione sportiva nazionale, della Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione al quale l'associazione aderirà.

IL SEGRETARIO della ASD Monte fasce Bike Group Genova

*Massimo Lopez*

Il Presidente della ASD Monte Fasce Bike Group Genova

*[Signature]*